



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

RG N. 82/2026 P.U.

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
dott.ssa Maria Antonietta Ricci	Giudice
dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **RG P.U. N. 82/2026** promosso con ricorso depositato il 22.1.2026,

DA

MASSIMILIANO ZANNETTI, nato a Roma, il 25.12.1968 (c.f. ZNNMSM68T25H501I) ed ivi residente in Piazza Oderico da Pordenone 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico De Angelis (c.f. DNGFRC64P10H501Q – PEC: federicodeangelis@ordineavvocatiroma.org) con Studio professionale in Roma Via L. Boccherini n.3, sc. II, ove ha eletto domicilio giusta procura alle liti allegata al ricorso;

nei confronti di

CENTRO DENTISTICO GALAZZO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P. IVA 07388280963), con sede legale a MILANO (MI) VIALE FAMAGOSTA 28 CAP 20142, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante *pro-tempore* Salvatore Galazzo, elettivamente domiciliata in Milano, via Luigi Vitali n. 1, presso lo studio professionale dell'Avv. Barbara Alari del Foro di Milano (C.F. LRA BBR 72M57 F205S), nonché presso il domicilio digitale del suo procuratore barbara.alari@milano.pecavvocati.it, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al nr fax 02.76025857 e/o all'indirizzo PEC barbara.alari@milano.pecavvocati.it;

Il Tribunale



esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

PREMESSO CHE

- con ricorso depositato in data 22.1.2026 il creditore istante MASSIMILIANO ZANNETTI ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **CENTRO DENTISTICO GALAZZO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**;
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso e del decreto di fissazione, avvenuta a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 26.1.2026 ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data 24.2.2026, poi rinviata in data 16.3.2026, per ulteriore contraddittorio e ragioni istruttorie, con ulteriori termini per memorie difensive assegnati alle parti;
- la società debitrice resistente, costituitasi con memoria difensiva depositata il 21.2.2026, ha così concluso nel merito, con richiesta di condanna alle spese: *"In via principale - rigettare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dal sig. Massimiliano Zannetti stante il possesso congiunto di tutti i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CC.II., in capo alla società debitrice Centro Dentistico Galazzo s.r.l. in Liquidazione"*;
- con la nota difensiva depositata da parte ricorrente in data 5.3.2026 è stata introdotta anche la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata: *"In conclusione: in via principale si insiste nel ricorso per i motivi tutti esposti e in particolare a causa dell'inattendibilità dei dati contabili forniti dal debitore a supporto della propria tesi; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento del ricorso, voglia procedere per la liquidazione controllata della società da sovra indebitamento di cui agli articoli 268 e ss. del CCII"*;
- la società resistente è stata posta opportunamente e sufficientemente in grado di contraddire anche sulla nuova domanda subordinata di liquidazione controllata introdotta dal creditore ricorrente, resasi necessaria in corso di giudizio in ragione delle difese della società resistente, alla quale pure si è opposta, come da memoria difensiva autorizzata, da ultimo depositata in data 12.3.2026, chiedendo di voler *"...rigettare la domanda di apertura della liquidazione controllata della società da sovra indebitamento, ex art. 628 CCII, stante l'inammissibilità della stessa stante il difetto di utilità da distribuire ai creditori"*;



RITENUTO CHE

sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata (e non giudiziale, per assenza delle soglie dimensionali ex art. 121 CCII), in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, ovvero ha sede legale a MILANO (MI) VIALE FAMAGOSTA 28 CAP 20142;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c), lettera d) e 269 CCI in quanto la società di capitali debitrice, è da qualificarsi "imprenditore minore", non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII (nessuna delle soglie dimensionali di attivo dello stato patrimoniale, ricavi complessivi e debiti risulta superata infatti dall'esame dei bilanci depositati per gli esercizi 2023-2024 e secondo la situazione contabile/patrimoniale, bilancio provvisorio aggiornato al 31.12.2025) ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) infatti, dai documenti depositati non risulta il superamento di alcuno dei requisiti dimensionali né sotto il profilo del totale dei debiti (sempre inferiori ad € 500.000,00) né dell'attivo patrimoniale (sempre inferiore ad € 300.000,00) né dei ricavi lordi (valore della produzione, sempre inferiore ad € 200.000,00);
- D) nella specie, emerge dai bilanci depositati un attivo patrimoniale annuo di € 24.000 nell'anno 2023, di € 22.760 nell'anno 2024 e di € 22.760 nell'anno 2025, laddove il parametro limite è di € 300.000; emergono ricavi lordi quale valore della produzione nel triennio anteriore alla data di deposito di € 90.190 nell'anno 2023, di € ZERO/00 nell'anno 2024 e di € ZERO/00 nel 2025, laddove il parametro limite è di € 200.000; è ricavabile un indebitamento complessivo, anche scaduto della società debitrice all'attualità, pari a € **331.619,00**, laddove il parametro limite è di € 500.000, comprensivo di quanto dovuto a parte ricorrente come da sentenza definitiva e non contestato come da atto di precetto, pari a € 185.909,00, e di quanto emerge dall'estratto del concessionario riscossione pari a € 145.710,00;
- E) non vi sono pertanto, ad avviso del Collegio, elementi di inattendibilità dei bilanci sul piano dell'attivo complessivo e dei ricavi dell'ultimo triennio nei bilanci della debitrice, ferma la ricostruzione dei debiti complessivi che precede, in ogni caso inferiori ampiamente ad € 500.000; la società è peraltro in liquidazione volontaria dal



18.12.2023 e verosimilmente non ha prodotto attivo e ricavi né ha generato redditi imprenditoriali negli anni 2024 e 2025;

- F) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- G) sussistono tutti i requisiti, ai sensi dell'art. 268 co. 2 CCII, per accogliere la domanda di parte ricorrente (creditrice e legittimata attiva per un importo portato da atto di precetto notificato via PEC in data 19.3.2025, superiore ad € 50.000 e pari quantomeno ad € 185.900) formulata in via subordinata, per quanto concerne l'apertura della liquidazione controllata, essendo per quanto si dirà la debitrice in stato di insolvenza; l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 50.000,00, derivante dalla sommatoria dei debiti verso parte ricorrente con i debiti tributari e previdenziali emergenti dall'estratto aggiornato del concessionario della riscossione, per € 145.710,00;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
 - la debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, come risulta desumibile in concreto:
 - a) dal mancato pagamento di ingenti e risalenti debiti previdenziali e tributari, per € 145.700,00, a partire da novembre 2016;
 - b) dall'inadempimento con riferimento al credito restitutorio in favore di parte ricorrente, accertato con sentenza definitiva, elemento indicativo dell'impossibilità di adempiere regolarmente ed alle normali scadenze con i mezzi ordinari di pagamento le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività commerciale;
 - c) dall'esito incapiente del pignoramento mobiliare esperito presso la sede legale da parte della ricorrente in data 5.5.2025: dalla verbalizzazione dell'ufficiale giudiziario emerge altresì la chiusura del centro e quindi la cessazione di fatto dell'attività commerciale di "ambulatorio odontoiatrico";
 - inoltre, con riferimento alle società poste in liquidazione il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi



dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (cfr. la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto Cass. civ., n. 25167/2016 *“Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”*; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834);

- la società, in liquidazione dal dicembre 2023, ha ammesso e confessato di non avere attivo per il pagamento immediato dei debiti scaduti verso parte ricorrente e verso l'Erario e gli enti previdenziali, come peraltro emerge dall'esame del bilancio provvisorio al 31.12.2025, che mostra solo limitatissime disponibilità di cassa;
- alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- contrariamente a quanto affermato dalla debitrice resistente, l'assenza di attivo non è ostativa alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, atteso che l'art. 268 co. 3 ccii è testualmente ed eccezionalmente riferito al solo debitore persona fisica e non alle società di capitali c.d. “impresa minore”, né risulta che al fine di formulare tale eccezione impeditiva la debitrice abbia mai richiesto la nomina dell'OCC che attesti l'eventuale assenza di attivo da distribuire ai creditori, circostanza peraltro preclusa dalla presenza di apparenti disponibilità liquide per € 22.760,00 a fine esercizio 2025.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI, con nomina di un liquidatore scelto nell'elenco dei gestori della crisi, iscritto all'OCC dell'ODCEC Milano e residente nel circondario del Tribunale competente;



PQM

Rigetta l'istanza proposta in via principale da parte ricorrente di apertura della liquidazione giudiziale;

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata della debitrice, impresa minore, società **CENTRO DENTISTICO GALAZZO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P. IVA 07388280963)**, con sede legale a **MILANO (MI) VIALE FAMAGOSTA 28 CAP 20142**;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Francesco Pipicelli;

NOMINA

liquidatore l'Avv. **ELENA AGOSTINI, Codice fiscale: GSTLNE66P67F205W**;

- ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Milano; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;



- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
 - d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;
- dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di



insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 19 marzo 2026.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi

